

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Istituzione del servizio di mobilità assistita a favore di soggetti con ridotta capacità motoria

La proposta di legge che segue fa riferimento a quanto è indicato nella legge 328/00 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed è in contiguità con le linee di programmazione regionale ed in linea con il Piano di Azione Europeo per la Disabilità e la Carta dei Diritti Europea, orientate dai criteri fondamentali di “Non discriminazione-Pari Opportunità-Partecipazione”, attraverso metodologie condivise di Sviluppo, Intervento di rete e Approccio globale alla persona.

Gli ambiti territoriali, pertanto, avranno cura di consolidare e qualificare i servizi e le prestazioni già attivi sui territori di competenza e di ottimizzare le procedure di intervento, adeguandole al bisogno degli utenti.

L'integrazione operativa tra i servizi risulta fondamentale per la predisposizione di appropriati progetti individualizzati (art. 14 L.328/00), redatti prendendo in considerazione anche i criteri dettati dall'I.C.F. (International Classification of Functioning disability and health) che fanno riferimento alle diverse dimensioni (sanitarie, sociali, familiari, individuali, ecc.) dei soggetti interessati al fine di favorire una piena tutela delle persone disabili e delle loro famiglie attraverso l'attivazione di una rete di servizi.

A tal riguardo la Regione Campania intende sostenere tutti i Servizi che abbiano la caratteristica principale dell'integrazione e della valorizzazione delle capacità e delle abilità dei cittadini con handicap, attraverso la partecipazione attiva degli stessi, delle loro famiglie e delle associazioni di categorie.

Il presente ddl è volto a garantire servizi di mobilità assistita per i soggetti diversamente abili, affinché sia favorito il loro inserimento sociale e lavorativo.

Tale finalità è perseguita attraverso lo sviluppo e il consolidamento dei servizi offerti dai soggetti del terzo settore, operanti in campo della mobilità assistita.

A tale scopo, le norme che seguono stabiliscono la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione tecnica e tecnologica, oltreché delle competenze alle cooperative sociali che presentano un deficit nel settore dei servizi di mobilità assistita. In linea con i principi sanciti nell'art. 4 dello Statuto, di promozione e sviluppo della cooperazione, si individuano, quali beneficiari del contributo in parola, gli organismi del terzo settore, legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro.

In particolare, si assume quale titolo preferenziale per l'assegnazione dei finanziamenti, la forma di società cooperative (ex art. 1 della L. 381/91) formate da soggetti in condizione di svantaggio sociale che prestano principalmente servizi di mobilità di accompagnamento per soggetti diversamente abili.

La proposta di legge svolge i suoi effetti in coerenza con quanto previsto dai Piani di Zona Sociali, individuando, come destinatari finali degli interventi ivi compresi, le persone residenti in Campania in condizioni di disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Si prevede, altresì, una riserva di regolamento avente ad oggetto la disciplina dell'erogazione dei contributi destinati al servizio di mobilità assistita, volta all'introduzione di innovazioni organizzative mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e al miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati.

I finanziamenti erogati sono finalizzati, in particolare, all'acquisto di veicoli attrezzati al trasporto di persone diversamente abili e di hardware e software di gestione di servizi di mobilità assistita.

LEGGE REGIONALE ndel.....

DELLA REGIONE CAMPANIA

Istituzione del servizio di mobilità assistita a favore di soggetti con ridotta capacità motoria

abili

CAPO I

Servizio di mobilità assistita

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania riconosce e agevola il ruolo delle cooperative sociali nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e promuove l'integrazione sociale dei soggetti con ridotta capacità motoria.

Art. 2

Istituzione del servizio di mobilità assistita

1. La presente legge ha per oggetto l'istituzione del servizio di mobilità assistita e ne disciplina il funzionamento.
2. I Comuni, nella definizione dei piani sociali di zona di ciascun ambito territoriale della Regione Campania, istituiscono il servizio di mobilità assistita per facilitare il trasporto di soggetti portatori di handicaps psico — fisici con ridotta capacità motoria.
3. I servizi di mobilità assistita sono istituiti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici di Piano sociale di zona di ogni ambito territoriale individuato ai sensi della disciplina regionale in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328.
4. La tipologia, il numero dei servizi e dei veicoli, nonché l'organizzazione dell'attività sono determinati dal Piano sociale di zona di cui al comma 3. All'interno del Piano sociale di zona è predisposto specifico piano per la mobilità assistita.

Art. 3

Destinatari

1. I destinatari del servizio di mobilità assistita sono i disabili fisici, psichici e sensoriali con ridotta capacità motoria residenti in Campania.

Art. 4

Modalità di svolgimento del servizio di mobilità assistita

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la gestione del servizio di mobilità assistita è affidata, nel rispetto della normativa vigente, alle cooperative sociali iscritte nell'albo nazionale, prima sezione, istituito, con decreto ministeriale del 23 giugno 2004, presso il Ministero delle Attività produttive .
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione per la stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonché per accedere ai benefici previsti dalla presente legge.
3. Il servizio è svolto a mezzo di veicoli di categoria N1 idonei al trasporto di persone che utilizzano carrozzine.
4. I veicoli di cui al comma 1 hanno caratteristiche tecniche da consentire l'accesso di persone con difficoltà motorie e su sedia a rotelle, la loro mobilità interna e una adeguata sistemazione.
5. Le caratteristiche tecniche di cui al comma 2, riportate sulla carta di circolazione, rispettano le normative vigenti emanate dal Ministero dei trasporti per i veicoli di categoria N1 che prevedono l'installazione di pedane elevatrici, l'accesso all'uscita di emergenza da parte dei passeggeri in carrozzella, i sedili e gli spazi disponibili per persone con ridotta capacità motoria, lo stazionamento della carrozzella e i simboli di accessibilità da apporre internamente ed esternamente ai veicoli.
6. Ogni veicolo è dotato del seguente personale:
 - a) una unità con funzione di autista in possesso dei requisiti per la conduzione di veicoli di categoria N1;
 - b) una unità con funzione di assistente di bordo.

Art. 5

Istituzione del Centro Operativo

1. Presso l'ufficio di piano del Comune capofila è istituito il Centro Operativo del servizio di mobilità assistita con funzione di coordinamento dell'attività del servizio di mobilità assistita.
2. Il Centro Operativo è gestito dalle cooperative sociali affidatarie del servizio.

Capo II Contributi

Art. 6

Convenzioni-tipo

1. Per la disciplina dei rapporti fra gli Enti pubblici e le cooperative sociali, la Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema di convenzione-tipo rispettivamente per:

a) la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n.
381.

2. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi.
3. L'ambito di riferimento, per l'identificazione dei servizi sociali, è definito in relazione alla normativa nazionale e regionale di settore.
4. Per gestione di servizi, di cui al comma 1, lettera a), è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, con l'esclusione delle mere prestazioni di manodopera.
5. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzati da prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali.
6. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della legge devono essere uniformate agli schemi di convenzione tipo, entro un anno dalla data della loro approvazione da parte della Giunta Regionale.

Art. 7

Contributi per il servizio di mobilità assistita

1. La Regione concede contributi a fondo perduto sino al 100.% della spesa ammissibile finalizzati al miglioramento dei servizi di mobilità assistita per le persone diversamente abili, realizzato attraverso l'introduzione di innovazioni organizzative, l'utilizzo delle nuove tecnologie, il miglioramento degli standard qualitativi delle prestazioni e dei servizi socio-assistenziali erogati, il conseguimento di elevati standard di prestazione, l'acquisizione di beni e macchinari strumentali.
2. Sono ammissibili le spese per:
 - a) l'acquisto di veicoli attrezzati al trasporto di persone diversamente abili;
 - b) l'acquisto/noleggio di hardware e software per la gestione dei servizi di mobilità assistita
3. La Giunta regionale individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione necessaria per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in unica soluzione ai soggetti di cui all' articolo 8, che con l'accettazione del contributo trasmettono entro il mese di maggio di ogni anno la relazione sull' attività svolta nell' anno precedente, con annessa rendicontazione (presentazione in copia originale delle fatture in conto acquisto prodotte dagli investimenti inerenti l' utilizzazione del contributo), nonché l'impegno a restituire alla Regione, in

caso di scioglimento o cessazione della cooperativa, la parte delle attrezzature, dei macchinari e dei veicoli, derivanti dalla concessione dei contributi regionali.

5. I beni restituiti, di cui al comma 1, sono ripartiti ,con deliberazione della Giunta Regionale, tra gli altri organismi operanti nella stessa provincia o in altra provincia.
6. L' erogazione del contributo è subordinata all'impegno assunto dal rappresentante legale sul il rispetto del piano di spesa presentato e l'impegno a non destinare i beni acquistati ad attività diverse da quelle previste e a non alienare i beni stessi per almeno tre anni.

Art. 8

Soggetti beneficiari

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dell'articolo 9 della legge 381/1991 sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 7, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, formate da soggetti in condizioni di svantaggio costituite o di nuova costituzione, aventi sede legale in Campania ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.
2. I beneficiari di cui al comma 1 devono dimostrare di svolgere principalmente servizi di mobilità ed accompagnamento per soggetti diversamente abili,.

Art. 9

Revoca dei contributi

1. Le cooperative sociali che hanno ottenuto i contributi di cui all'articolo 7 presentano alla Regione il rendiconto annuale dettagliato e documentato e la copia originale delle fatture, delle somme ricevute, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. La Regione può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei contributi erogati.
3. Se i contributi erogati non sono stati utilizzati in conformità alla presente legge, la Regione dispone la revoca del contributo e la restituzione di quanto erogato.
4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti, allo stesso titolo, da disposizioni statali, regionali o locali .

Art. 10

Contabilità e controllo

1. In materia di finanziamento, di contabilità e di controllo, relativi alla gestione del servizio di cui alla presente legge, si applica la normativa generale sul funzionamento dei servizi socio- assistenziali previsti dalla legge n. 328/2000.

Art. 11

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si fa fronte mediante integrazione delle risorse destinate ai piani sociali di zona, attraverso l'istituzione di una apposita u.p.b., che per l'anno finanziario 2007 è pari a €5.000.000,00
2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è stabilita nella legge annuale di bilancio.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Luogo e data